

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

SENTENZA

Il ricorso è stato proposto in data 23.5.2023 dall'Avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], avverso la sanzione disciplinare della radiazione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo in data 25.3.2022, depositata in data 13.5.2022 e notificata 16.5.2022 nel procedimento n. 165/2019.

Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonino Galletti svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sanzionato dal Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo con la sanzione della radiazione in relazione ai fatti oggetto di contestazione nel procedimento disciplinare n. 165/2020 e commessi in Agrigento in data 7.7.2020.

Col ricorso chiede di dichiarare inesistente la sanzione, in quanto emessa in carenza di potere nei confronti di soggetto non iscritto all'albo degli avvocati al momento della emissione della medesima o, in subordine, di annullare la sanzione, dichiarando la condotta legittima o, in estremo subordine, di comminare una sanzione minimale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In doveroso ossequio al principio di sinteticità e, per evidenti ragioni di ordine logico, dovendosi fare applicazione in concreto del principio della ragione più liquida, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia *ictu oculi* di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere inutile l'analisi di tutte le altre questioni, si procede a scrutinare in via preliminare la questione afferente la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo al Collegio. Il Consiglio nazionale forense ha, difatti, giurisdizione in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte agli iscritti agli albi, elenchi e registri tenuti dai Consigli dell'Ordine, circostanza che nel caso di specie non ricorre.

Il dottor [RICORRENTE], è stato radiato in ragione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 189/2022, depositata il 21.10.2022, con la quale è divenuta definitiva la sanzione irrogata dal CDD di Palermo all'esito del procedimento disciplinare n. 38/2021.

Infatti, l'Avv. [RICORRENTE], al momento della presentazione del ricorso, non era iscritto all'albo degli avvocati con conseguente difetto di legittimazione, nonché di interesse all'impugnazione della sanzione.

Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per tardività avendo il ricorrente impugnato soltanto nel maggio del 2023 una sanzione notificata il 16.5.2022, laddove il ricorso avverso le decisioni del CDD si propone entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (art. 61 L. 247/2012; art. 33, co. 3 Reg. CNF

2/2014), non assumendo alcun valore scusante l'*ignorantia* legis adottata dal difensore come causa di rimessione in termini.

P.Q.M.

visti gli artt. 36, 37 e 56 L. 247/2012 e gli artt. 59 ss. R.D. 37/1034;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Dispone altresì che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà